



Medienmitteilung – Communiqué de presse – Comunicato stampa – Press Release

San Gallo, 19 marzo 2015

Persecuzione degli oppositori del regime in Siria

D-5779/2013: in una sentenza del 25 febbraio 2015, il Tribunale amministrativo federale (TAF) si è di nuovo chinato sull'evoluzione della situazione dei diritti dell'uomo in Siria dallo scoppio della guerra civile (cfr. anche comunicato stampa del 6 marzo 2015 riguardante la sentenza D-5553/2013 del 18 febbraio 2015). Nell'ambito di tale esame il TAF ha constatato che anche chi si limita semplicemente a partecipare a una dimostrazione di protesta contro il regime si espone, se viene identificato dalle forze di sicurezza del Governo siriano, a un rischio di persecuzione conformemente alla nozione di rifugiato ai sensi dell'art. 3 della legge sull'asilo (LAsi).

Il conflitto che infuria in Siria sin dal marzo 2011 non dà segni di un prossimo sostanziale miglioramento della situazione e non vi è modo di prevedere quale sarà il futuro corso degli eventi. L'esito incerto e la precarietà della situazione impongono alle autorità competenti in materia d'asilo di interrogarsi sul modo in cui al momento attuale devono essere valutati i motivi d'asilo fondati sul passato.

Nella fattispecie, il TAF rimanda a una disposizione sulla protezione provvisoria, prevista dalla legge ma sin qui mai applicata (art. 4 LAsi). L'applicazione di detta norma ai richiedenti di origine siriana rappresenterebbe una risposta particolarmente adeguata in considerazione delle incognite che aleggiano sull'evoluzione della situazione in Siria. Se fosse accordata la protezione provvisoria, si eviterebbe di dover esaminare caso per caso i motivi d'asilo individuali. Il TAF non è comunque competente, in quanto autorità di ricorso in materia di asilo, ad applicare l'art. 4 LAsi; la decisione in merito alla concessione della protezione provvisoria spetta invece al Consiglio federale (art. 66 LAsi). In assenza di una simile decisione, in sede di ricorso il TAF è tenuto a esaminare individualmente i motivi di fuga dei richiedenti di origine siriana. Il TAF deve dunque effettuare tale esame sulla base della situazione attuale, per quanto a sua conoscenza.

Nella causa esaminata, il TAF ha considerato verosimile quanto allegato dal ricorrente, il quale nel 2011 avrebbe partecipato nel quartiere di Damasco in cui risiedeva alle manifestazioni di protesta organizzate di venerdì contro il regime siriano e sarebbe stato arrestato dalle forze di sicurezza riuscendo però in seguito a fuggire. Sin da quando nel marzo 2011 è scoppiato il conflitto, le forze di sicurezza siriane intervengono con estrema brutalità nei confronti dei veri o anche solo presunti oppositori del regime e le persone che hanno partecipato a manifestazioni di critica verso il regime sono vittime di arresti di massa, torture ed esecuzioni sommarie. Coloro che vengono identificati dalle forze di sicurezza siriane come avversari del regime hanno

dunque ragione di temere trattamenti che configurano una persecuzione determinante come motivo d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi.

Nella propria regione d'origine nel nord della Siria, il ricorrente non dispone nemmeno di un'alternativa di rifugio interna e pertanto deve essergli riconosciuta la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi. In virtù dell'art. 51 cpv. 1 LAsi (asilo accordato a famiglie), la qualità di rifugiato deve essere riconosciuta anche a sua moglie.

La sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso al Tribunale federale.

Il Tribunale amministrativo federale

Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro decisioni di autorità federali e, in determinate materie, di autorità cantonali e statuisce quale autorità di prima istanza. Nelle procedure, nelle quali il Tribunale amministrativo federale non decide in ultima istanza, le sue decisioni possono essere impuginate con ricorso al Tribunale federale. Il Tribunale amministrativo federale, con sede a San Gallo, si compone di cinque Corti e una Segreteria generale. Con circa 75 giudici e 320 collaboratori, è il più grande tribunale della Confederazione.

Contatto

Ivo Bähni, responsabile supplente della comunicazione, Kreuzackerstrasse 12, casella postale, 9023 San Gallo, tel. 058 705 28 95, medien@bvger.admin.ch.